

Venerdì 17/03/2023 • 06:00

FISCO **DALLE DOGANE**

Sanzioni doganali: se collegate al tributo, è ammessa la definizione

Ammessa la **definizione agevolata** delle controversie sui **dazi** e l'**IVA all'importazione**, se le sanzioni sono collegate al tributo. L'**Agenzia delle dogane** ha precisato che, a seguito dell'integrale pagamento dei tributi doganali e dei relativi interessi, le sanzioni per ritardato o omesso versamento non sono dovute.

di **Sara Armella** - Avvocato, Studio legale Armella & Associati

di **Tatiana Salvi** - Studio legale Armella & Associati

Al via la definizione agevolata delle controversie doganali

Con la circolare 14 marzo 2023, n. 9/D, l'**Agenzia delle dogane** fornisce alcuni importanti chiarimenti sulla **chiusura agevolata delle liti**.

La legge di bilancio per il 2023 ha esteso la possibilità di definire le liti pendenti, finora prevista soltanto per i giudizi contro l'Agenzia delle entrate, anche alle controversie di cui è parte l'Agenzia delle dogane (art. 1 c. 186 L. 197/2022). Si tratta di un'assoluta novità nello storico degli interventi di chiusura agevolata dei **contenziosi fiscali**, che ha però sollevato alcuni dubbi in merito alla possibilità di definire le controversie doganali.

La legge di bilancio ha, infatti, escluso dalla chiusura agevolata le liti relative ai **dazi doganali** e l'**IVA all'importazione**. Se per i dazi tale esclusione è giustificata dal fatto che si tratta di risorse proprie dell'Unione europea, rimosse dallo Stato per conto e nell'interesse del bilancio UE, la mancata inclusione dell'IVA all'importazione sembra contrastare, invece, con l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza. La **Corte di Giustizia** e la **Corte di Cassazione**, infatti, hanno ormai chiarito che l'IVA all'importazione non rappresenta una risorsa propria dell'UE, essendo destinata all'erario nazionale.

Nonostante il legislatore abbia chiaramente indicato che sono escluse dalla definizione le "controversie concernenti anche solo in parte" dazi e IVA all'importazione (comma 193), l'Agenzia delle dogane ha riconosciuto che ci sono spazi di manovra per accedere alla **definizione agevolata** dei contenziosi relativi ai tributi doganali, nel rispetto dei limiti previsti dall'Unione europea.

Con la circolare in commento, infatti, l'Agenzia delle dogane ha fornito una soluzione innovativa, chiarendo che, nei giudizi che hanno a oggetto **dazi doganali**, IVA all'importazione e sanzioni collegate al tributo, è possibile procedere con l'integrale pagamento, da parte del contribuente, dell'intero valore dell'atto impugnato relativo ai tributi, comprensivo di interessi ed eventuali accessori. Con il pagamento il rapporto relativo ai tributi si "definisce" e il giudizio si trasforma in un contenzioso relativo alla sola sanzione collegata al tributo, che può, pertanto, chiudersi in via agevolata. La circolare conferma, pertanto, che se il rapporto relativo ai tributi è stato definito, non è più dovuto alcun importo relativo alla sanzione.

Sanzioni collegate o non collegate al tributo

Occorre precisare che la circolare distingue le "**sanzioni collegate al tributo**" da quelle "non collegate al tributo".

Sono collegate al tributo le sanzioni irrogate per comportamenti che hanno determinato un'omissione o un ritardo nel **versamento di tributi**. Sono, invece non collegate al tributo le sanzioni per le quali il comportamento sanzionato non ha determinato l'esigibilità del tributo. Si tratta, in particolare, dei casi in cui il valore del tributo applicabile costituisce un parametro di commisurazione della sanzione.

Come aderire alla definizione agevolata

Per aderire alla **definizione agevolata** è necessario presentare la richiesta, versando le somme dovute (o la prima rata), entro il **30 giugno 2023**. La domanda di definizione deve essere presentata dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio. La circolare chiarisce che, per ogni controversia, deve essere proposta una diversa domanda e che, se con il ricorso sono stati impugnati più atti, è necessario presentare una domanda per ciascun atto impugnato.

Occorre precisare, inoltre, che la definizione agevolata conclusa da un coobbligato produce i propri effetti anche nei confronti degli altri obbligati solidali. Il perfezionamento della conclusione agevolata della lite si estende, pertanto, ai soggetti coobbligati, salvo che la definizione non dia luogo alla restituzione delle somme già versate. Sul punto, la circolare richiama l'ordinanza della **Corte di Cassazione** n. 13382/2017, la quale ha chiarito che *"la definizione agevolata di una controversia avente ad oggetto un'obbligazione tributaria gravante su più soggetti solidalmente, proposta anche da uno solo dei coobbligati, ha effetto per tutti gli altri poiché ciò che rileva è l'unicità dell'obbligazione (quindi del relativo credito), la cui estinzione, benché intervenuta per effetto dell'attività di uno solo degli obbligati, non può che rilevare anche nei confronti degli altri"*.

Se intende aderire alla chiusura agevolata della lite, il contribuente può richiedere la sospensione del giudizio fino al **10 luglio 2023**. Il giudice dovrà dichiarare l'estinzione del giudizio se entro tale data è depositata in giudizio la copia della domanda di definizione e dell'attestato di pagamento di tutte le somme (o della prima rata).

Va precisato che, con la determinazione direttoriale 14 marzo 2023, n. 141685/RU, l'Agenzia delle dogane ha approvato il modello della domanda di definizione, fornendo, inoltre, alcune istruzioni pratiche per i contribuenti.

Possibile aderire alla definizione "a rate"

Per gli **importi superiori a 1.000 euro**, il pagamento può avvenire in forma rateizzata, fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. La scadenza della prima rata è il 30 giugno 2023, mentre le successive scadenze sono il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno. Alle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali, calcolati dalla data di pagamento della prima rata.

La definizione si realizza con il pagamento della prima rata, pertanto, in caso di inadempimento rispetto al piano di **pagamento rateale**, il contribuente non perde i benefici della definizione agevolata, ma è soggetto alla riscossione coattiva degli importi residui dovuti.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.